

**IN BREVE n. 028-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **ONAOSI e PENSIONATI**

I pensionati sanitari che sono andati in quiescenza prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto ONAOSI (8.2.2010), già contribuenti ONAOSI per trenta anni, hanno la piena titolarità dei diritti attivi e passivi previsti dalla Fondazione, come previsto dalla vecchia normativa e, pertanto, già titolari di un diritto soggettivo, che non può essere cancellato con retroattività da nuove disposizioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - ZUCHELLI Lettera del 7.06.2013 (documento 125)**

### **TFR e SOMME ACCANTONATE DAL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Con sentenza n. 16593 del 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che “Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto”.

La Suprema Corte, al fine di escludere qualsiasi fraintendimento, ha stabilito che “i versamenti effettuati dal datore al fondo di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo, non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retributiva...D'altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme su cui non si versa la contribuzione previdenziale propriamente detta e che non entrano neppure i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali”.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Sentenza n. 16593 del 3.07.2013  
(documento 126) da Guida al Diritto-Sole 24 ore**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE PER FAMILIARI A CARICO**

### **Domanda**

Ho effettuato dei lavori su un immobile di proprietà di mia figlia, a mio carico. Le fatture e i bonifici sono intestati e interamente pagati da me. Mia figlia risiede in un altro appartamento. Posso usufruire delle detrazioni per la ristrutturazione?

### **Risponde G. Mingione**

La detrazione sulle spese di ristrutturazione può essere usufruita dai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Non ha rilievo invece la condizione di familiare a carico. Pertanto, in base a quanto prospettato, non appare possibile usufruire dell'agevolazione.

## **IVA e PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA**

Riportiamo in allegato la risposta dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (con parere del consulente legale Avv. E. Pennasilico) ad un quesito posto da un iscritto specialista in chirurgia plastica, sull'applicabilità dell'IVA alle prestazioni di chirurgia estetica, sulla base della recente sentenza della Corte Europea (causa c-91/12 21 marzo 2013).

**IN ALLEGATO A PARTE - ORD. MED. MILANO risposta del 3.07.2013  
(documento 127)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Sacro Eremo di Camaldoli**

**Data di emissione l' 11 luglio 2013**

## **POLIZZA RC PROFESSIONALE e MEDICI PENSIONATI**

Riportiamo la Comunicazione 33 della FNOMCeO che chiarisce quanto da sempre sostenuto, che il medico in pensione, iscritto all'Albo, ma che *non svolge alcuna attività professionale*, non è vincolato all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa contro i rischi professionali (art.3, c.5, lettera e) del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011), essendo inesistenti

**IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n. 33 dell' 8.05.2013  
(documento 128)**

**Decreto legge 138/2011 - Articolo 3 comma 5 lettera e)**

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti

## **MONETE - NUOVO CONIO**

### **Zecca Italiana**

-Serie Italia FDC- 9 Monete Serie Millesimali € 39,00 (IVA inclusa)

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Affitti non versati, ma dedotti: il “gioco” tra parenti è elusione**

La Cassazione, ritornando sul tema dell’elusione fiscale, ha affermato che non versare i canoni di affitto dell’azienda è quanto meno operazione elusiva quando vi sia contiguità tra le parti del contratto, per essere i soci della società conduttrice anche componenti, assieme al padre, della compagine sociale della società locatrice.

Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che aveva provveduto al recupero, nei confronti della società conduttrice, dei canoni di affitto non versati, a titolo di sopravvenienza attiva.

L’unica finalità dell’operazione è sottrarre dall’imponibile costi presunti, che in realtà non sono sopportati in quanto manca la relativa manifestazione finanziaria.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 15968 del 25 giugno 2013*

### **Omissioni e incompletezze del registro operatorio: falso materiale e falso ideologico**

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi proposti contro la sentenza di condanna pronunciata a carico di alcuni dirigenti medici di una struttura ospedaliera, chiamati a rispondere di falso materiale e falso ideologico, per omissione delle dovute indicazioni nel registro operatorio.

Il registro operatorio ha la natura di atto pubblico diretto al soddisfacimento di esigenze di pubblica fede, in funzione della necessaria documentazione ed informazione del tipo di intervento invasivo praticato ai pazienti, delle modalità con cui è stato posto in essere, degli operatori che vi hanno preso parte, con specifica indicazione delle attività da ciascuno espletate.

Benché l’atto ad evidenza esterna sia solo la cartella clinica, va rilevato che la cartella deve riprodurre integralmente il contenuto del registro operatorio, con la conseguenza che, con riferimento a quest’ultimo, è pertinente il richiamo all’insegnamento giurisprudenziale in ordine alla natura di atto pubblico degli atti interni della pubblica amministrazione, destinati a costituire ineludibili presupposti, di fatto o giuridici, di provvedimenti successivi che siano idonei a provare l’attività svolta dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni la regolarità delle operazioni da lui compiute per la realizzazione dei compiti istituzionali affidatigli (Avv.E.Grassini).

*Corte di Cassazione sezione V penale - sentenza numero 23732 del 31 maggio 2013*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE V penale - sent. n. 23732 dell’ 31.05.2013  
(documento 129)**

### **Elementi per la verifica della subordinazione di un rapporto autonomo**

Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto

tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

Ulteriori elementi possono essere:

- i turni settimanali predisposti dalla società;
- l'obbligo di rispettarli senza potersi allontanare;
- l'obbligo di avvertire in caso di assenze;
- lo svolgimento del lavoro nei locali dell'agenzia con l'uso di beni aziendali e secondo orari predeterminati;
- il compenso fisso, senza alcun riferimento al risultato della prestazione;
- l'assenza di alcun rischio economico da parte del lavoratore.

*Corte di Cassazione sez. lavoro - sentenza n. 16935 del 8 luglio 2013*

## **LA CRISI NON SI DEVE AI PENSIONATI - SAREBBE MEGLIO LA RIFORMA DEI MERCATI FINANZIARI**

da Italia Oggi di mercoledì 10 luglio 2013

...è irresponsabile continuare scaricare la responsabilità e il peso della crisi e della mancata ripresa sul mondo del mondo del lavoro e dell'impresa e sui pensionati....

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI ACCESSORI e CANONE DI LOCAZIONE**

### **Domanda**

Ho pagato l'imposta di registro pluriennale considerando solo il canone di locazione indicato nel contratto. Nella base immobile doveva rientrare anche la somma annua degli oneri accessori?

### **Risponde G. Mingione**

Oltre al pagamento del canone, la legge prevede una serie di ulteriori adempimenti (cosiddetti oneri accessori) a carico del locatore (articolo 9 della legge 392/1978). In forza di tale articolo l'affittuario è tenuto al pagamento anche delle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la base imponibile per i contratti di locazione è costituita dall'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito per l'intera durata del contratto (articolo 43, comma 1, del Dpr 131/1986). Proprio la natura di corrispettivo, tratto peculiare del canone, induce a non assimilare a questo le spese sostenute dal conduttore (o anticipate dal locatore poi rimborsate), per usufruire di una serie di servizi, per l'appunto accessori, rispetto al contratto di affitto. Gli oneri accessori al contratto di locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono pertanto alla determinazione della base imponibile del contratto stesso per l'applicazione dell'imposta di registro (risoluzione 251167/1980). Come peraltro attestato anche dall'Avvocatura di Stato con un parere condiviso integralmente dal Ministero delle finanze nei contratti di locazione o di affitto di unità immobiliare i servizi condominiali (che rientrano tra gli oneri accessori) imputati dal locatore al locatario sono semplici movimenti finanziari (rimborsi) e non corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili (circolare 9/E del 1992). E' tuttavia opportuno che le somme riconosciute a favore del locatore a tale titolo non siano conglobate nel canone ma siano evidenziate a parte, esplicitandone la natura di rimborso spese. In caso contrario potrebbe risultare difficile giustificarne la diversa natura rispetto al corrispettivo.

## **AG.ENTRATE - NUOVI MINIMI CON RITENUTE DEL 4% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

I contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e hanno subito la ritenuta d’acconto all’atto dell’accredito sui bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico possono recuperarla direttamente nel modello Unico 2013 (risoluzione n. 47/E).

**Come fare** - Per il periodo d’imposta 2012, infatti, in alternativa all’istanza di rimborso, questi contribuenti possono indicare nel frontespizio della dichiarazione il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” (in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”).

Le ritenute relative ai bonifici vanno poi riportate nel quadro RS, nella colonna 2 del rigo RS33, normalmente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese. Bisogna fare attenzione a riportare le ritenute esclusivamente nel primo modulo del quadro RS e non deve essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.

Solo nel caso in cui siano presenti anche ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomutate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

**Inapplicabilità della ritenuta del 4% ai nuovi minimi** - L’articolo 25, comma 1, del Dl n. 78/2010 ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, attualmente del 4%, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Non devono essere assoggettati a questa ritenuta i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” che hanno rilasciato una apposita dichiarazione in tal senso alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011. Per questo motivo il nuovo quadro LM dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomutare le ritenute subite.

## **LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE DOPO IL PERIODO DI COMPORTO**

da DoctorNews del 10 luglio 2013 - Avv.E.Grassini

### **Il fatto**

I giudici della Corte d’Appello hanno dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da un Irccs ad una dipendente per superamento del periodo di comporto, condannando la struttura a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegra. Nell’impugnare la pronuncia innanzi alla Corte di Cassazione, l’Istituto ha osservato che la lavoratrice, nel chiedere l’aspettativa non retribuita successivamente al periodo di comporto, ha prodotto un certificato medico attestante la sua totale inabilità al lavoro; tale attestazione ha reso inutile la concessione dell’aspettativa, collegata all’effettiva possibilità di recupero della salute da parte del lavoratore, che è stata negata senza esplicitare le motivazioni del rifiuto.

### **Profili giuridici**

I giudici della Suprema Corte, in linea con quanto già sostenuto dalla corte territoriale, hanno ribadito che la normativa applicabile (art. 23 Ccnl comparto sanità personale non dirigente) riconosce al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta, prima del superamento del periodo di comporto, la possibilità che gli sia concesso un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute tramite la Asl, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità. La disposizione contrattuale, interpretata anche alla luce degli obblighi di correttezza e buona fede, impone al datore di lavoro l’obbligo di esaminare l’istanza del dipendente e di motivare la decisione adottata, effettuando un bilanciamento tra le contrapposte esigenze, tenuto conto che si tratta dello strumento contrattuale finalizzato ad evitare il licenziamento.

## **ALLOGGIO A PAZIENTI e LORO FAMILIARI** da DoctorNews del 9 luglio 2013

La somministrazione di alloggio a pazienti in cura presso un vicino ospedale e a loro parenti in cosiddetto servizio di foresteria, è soggetta ad Iva. L'attività non rientra tra le prestazioni di ricovero e cura, mancando il nesso inscindibile con la contemporanea fornitura di prestazioni mediche terapeutiche e diagnostiche; non rientra tra le prestazioni "simili" a quelle "proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani..."; non rientra tra le prestazioni "socio- sanitarie", mancando il requisito oggettivo richiesto dalla legge, cioè la fruizione del servizio da parte dei soggetti disagiati espressamente contemplati dalla norma (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche disadattati o devianti).

## **ASSICURARSI E' BENE, MA ASSICURARSI BENE E' MEGLIO**

Il 13 agosto 2013, salvo rinvii, è l'ultimo giorno per ottemperare alla disposizione di accensione di polizza assicurativa per la RC professionale.

Per i medici pensionati iscritti all'albo e senza attività professionale non sussiste alcun obbligo (vedi sopra), mentre per i medici ospedalieri senza attività libero professionale in intra o extra moenia, sussistono incertezze o, più che certezze, opportunità.

Da un lato l'attività di questi medici dovrebbe essere coperta dalla polizza dell'Ente, tuttavia non tutte le amministrazioni hanno acceso polizze assicurative e inoltre in caso di colpa grave l'amministrazione ha l'obbligo della rivalsa. Ne consegue che avere la copertura assicurativa può dare una certa tranquillità in caso di eventi avversi, anche se la stipula potrebbe non essere obbligatoria.

**IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n. 56 del 27.06.2013  
(documento 130)**

## **INPS - DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO 31 OTTOBRE**

E' stato prorogato al 31 ottobre il termine per inviare ai Caf, ai patronati o direttamente all'Inps tramite sito internet, la dichiarazione reddituale per i titolari di pensioni legate al reddito e i modelli per l'accertamento dei requisiti per le prestazioni collegate alla invalidità civile.

## **INPS - RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'**

L'INPS, con messaggio n. 11243 del 10 luglio 2013, da le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e della restituzione del contributo di solidarietà trattenuto per l'anno 2013 e considerato illegittimo con la sentenza n 116/2013 la Corte Costituzionale.

Per i pensionati ex INPDAP da luglio la trattenuta è sospesa e colla mensilità di agosto ci sarà il rimborso delle trattenute effettuate da gennaio a giugno col relativo conguaglio fiscale.

Rinviato invece il rimborso per il 2011 e 2012: tempi e modalità saranno comunicati con altro messaggio.

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo

24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, veniva applicato sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro e, precisamente: 5% per la parte compresa tra 90 e 150mila euro, 10% per la quota tra 150mila e 200mila, 15% per la parte eccedente i 150mila euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.11243 dell'11.07.2013 (documento 131)**